



Tribunale di Treviso

R.G. N. 40/2020

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Francesca Vortali,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da D'ESTE ROBERTO,

verificato che sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in [REDACTED]

ritenuto che il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 ter e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* in quanto:

-non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqüies* comma 1);

ritenuto che il reddito mensile percepito dal debitore debba essere lasciato nella sua disponibilità nei limiti di euro 1.300,00 mensili, importo leggermente superiore rispetto a quello indicato originariamente dal ricorrente (€ 1.260,00), per tener conto delle spese impreviste indicate nella memoria depositata in data 18/01/2021;

considerato per contro che, come già osservato con provvedimento interlocutorio depositato l'11/01/2021, la previsione della ricomprensione nel patrimonio liquidabile della sola quota di 1/5 della tredicesima e quattordicesima mensilità è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 14 *ter* L. 3/12, nella parte in cui stabilisce la facoltà del debitore di chiedere “*la liquidazione di tutti i suoi beni*”, salve le eccezioni previste, tra le quali sono inseriti “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e tutto ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia*”;

ritenuto che, una volta fissata la misura in cui lo stipendio debba essere riservato alle esigenze di vita del debitore, tutti gli altri emolumenti percepiti in forza del rapporto di lavoro debbano essere devoluti ai creditori nella loro interezza,

valutata l'opportunità di nominare, quale liquidatore, il professionista nominato dall'OCC al fine di contenere le spese;

stabilito che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare il liquidatore dovrà richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

precisato altresì che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento: i pagamenti posteriori al decreto di apertura ove persistentemente consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della *par condicio*, ribadito nell'art. 14 *quinquies* lett. b);

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di D'ESTE ROBERTO;

nomina liquidatore il dott. Gianni Da Rin De Lorenzo, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies*, ultimo comma, L.3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente da effettuarsi a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 1.300,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L.3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 23/01/2021

Il giudice

dott.ssa Francesca Vortali